

Registro Deliberazioni Consiglio
Comunale

n.7

del 24-06-2026

copia per affissione a.p./uso
amministrativo - 964/29-06-2026

proposta 6/09-06-2026

COMUNE di MINERVINO MURGE

Provincia Barletta Andria Trani

**CONSIGLIO COMUNALE**
deliberazione n.7/24-06-2026copia

oggetto:	<i>Adesione definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ex articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88</i>
----------	---

L'anno **duemilaventisei**, il mese di **giugno**, il giorno **ventiquattro**, a partire dalle ore **19:00**, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica.

Presiede l'adunanza **Massimiliano BEVILACQUA** in qualità di **Sindaco**.

Dopo l'appello nominale effettuato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Generale, all'inizio della trattazione dell'argomento risultano:

BEVILACQUA Massimiliano	Presente	Sindaco	VEGLIA Luigi	Presente	Consigliere
Nobile Michele	Presente	Consigliere	Tamburrano Michele	Presente	Consigliere
SUPERBO Rosa	Presente	Consigliere	Mancini Maria Laura	Assente	Consigliere
SCARPA Antonio	Presente	Consigliere	RIZZI SABINO	Assente	Consigliere
SINISI Sabatina	Presente	Consigliere	BELLINI Maria	Assente	Consigliere
Superbo Mario Gennaro	Presente	Consigliere	Roccotelli Luigi	Assente	Consigliere
SCHIAVO Marilena Giovanna	Presente	Consigliere			

Verbalizza la dr.ssa Michela Menduni quale SEGRETARIO GENERALE.

Sindaco:

Faccio solo una breve premessa. L'adesione del comune alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agenzia delle entrate riscossione, la cosiddetta "*rottamazione quinquies*" potrebbe comportare un'agevolazione non solo per i contribuenti ma anche nel rapporto cittadino-ente. Perché adesso abbiamo dei carichi affidati all'Agenzia Riscossione che non siamo riusciti appunto a riscuotere, con questa proposta di delibera puntiamo appunto ad avere un riscontro della riscossione e ad abbattere le sanzioni, gli interessi di mora dei cittadini che hanno ancora carichi pendenti. Passo la parola all'assessore Tamburrano per il dettaglio.

Assessore Tamburrano:

Il sindaco diceva che la legge di conversione del decreto 38 ha dato la possibilità a regioni ed enti locali di aderire alla rottamazione cosiddetta "*quinquies*", le agevolazioni sui debiti pendenti presso l'agente di riscossione Agenzia delle Entrate. Chiaramente è una volontà degli enti locali di aderire a questa rottamazione quinquies che permette di recuperare le somme non versate che sono già arrivate all'agenzia delle entrate come diceva il sindaco dal 1/1/2000 fino al 31/12/2023. Questo permette di pagare soltanto la sorte capitale, i costi di notifica, non pagherà more, non pagherà costi di interesse di mora, non pagherà sanzioni e non pagherà aggio dovuto all'agente di riscossione, fino alla possibilità di diluire il debito fino a 54 rate bimestrali. Entro il 15/9/2026 l'agente di riscossione metterà sul proprio sito i carichi per qualsiasi utente e il cittadino avrà a disposizione dal 16/9 fino al 30/10 la possibilità di accettare via telematica di aderire a questa agevolazione per la rottamazione del debito. Si potrà pagare anche in una rata unica, se si attiva una rateizzazione ci sarà un interesse del 3% sul valore del dovuto. Alla fine, se avete visto la delibera c'è un conto dei debiti non incassati dal comune di Minervino riferito a ICI a Tarsu a tares e tari, o a infrazione al codice della strada, che dal 2000 al 2023, ammonta secondo il calcolo dell'ufficio finanziario a 1.757.000 euro e rotti. Questa è una richiesta verso i cittadini di poter corrispondere magari oggi quello che era dovuto. Magari qualcuno si è trovato in difficoltà al momento che gli è arrivata la notifica della tassa non pagata e non l'ha potuta pagare, in questo modo potrà mettersi in regola con agevolazioni sul costo di mora, sanzioni e aggio. È una scelta che noi abbiamo accelerato perché c'è una scadenza al 30/6 è stata prorogata al 31/7 però siccome l'atto era già pronto abbiamo ritenuto di portarlo in consiglio comunale proprio perché magari qualcuno inizia a riflettere nell'avvicinarsi di settembre per capire come potersi muovere. Grazie.

Sindaco:

Grazie assessore Tamburrano, ci sono interventi? Ovviamente c'è il parere favorevole del revisore dei conti.

Consigliere Roccotelli:

Il responsabile finanziario deve dare due pareri. Uno che è quello che sta scritto alla fine della delibera, art. 49, e poi quando si tratta di costi, di spese deve dare l'attestazione in base all'art. 153, sempre. Tutti questi argomenti che voi portate compreso la variazione, perché nella variazione quando la vedremo c'è un rilievo sottile che fa il revisore anche se poi è di parere favorevole, deve dare il parere anche in base all'art. 153. Se no tutti gli atti dal punto di vista amministrativo non sono completi perché manca quel parere.

Sindaco:

Anche in questo caso chiedo al segretario generale che ha già specificato quanto detto prima se è necessario ribadirlo altrimenti passiamo alla votazione.

Segretario generale:

Leggendo l'art. 153 ritengo che questo parere debba essere espresso dal responsabile in merito alla veridicità dell'entrata e della spesa. Quindi in un passaggio successivo nel momento in cui vengono adottate le determinazioni, quando il responsabile del servizio finanziario attesta la copertura della spesa. In questo caso in particolare non c'è spesa a carico dell'ente; quindi, ritengo che questo parere espresso dal responsabile servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, non debba essere espresso.

Capo gruppo Nobile:

Se posso come ho fatto in precedenza, nell'altra amministrazione, invito il sindaco e il segretario per quanto riguarda i prossimi consigli comunale specialmente quelli dove si fanno variazioni di bilancio o comunque atti attinenti il bilancio, di prevedere la presenza del responsabile finanziario.

Sindaco:

Passiamo alla votazione.

Prima della votazione, alle ore 19.34 i consiglieri Roccotelli, Bellini, Rizzi si allontanano dall'aula. Presenti 9, assenti 4 (Mancini, Roccotelli, Bellini, Rizzi).

Si procede alla votazione: voti favorevoli 9 contrari nessuno; astenuti nessuno;

provvedimento immediatamente eseguibile votazione:

Presenti 9, assenti 4 (Mancini, Roccotelli, Bellini, Rizzi).
voti favorevoli 9 contrari nessuno; astenuti nessuno;

A seguito della votazione, alle ore 19.37 rientrano in aula i consiglieri Roccotelli, Bellini, Rizzi. Presenti 12, assenti 1 (Mancini).

Il Consiglio Comunale

1. Premesso che:

- 1.1. le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- 1.2. il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le

disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

2. **considerato** che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:
 - 2.1. a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - 2.2. il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;
 - 2.3. il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
 - 2.4. l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;
 - 2.5. gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
 - 2.6. per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
3. **richiamati** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:
 - 3.1. comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di

aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 199, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- 3.2. comma 87, ove è previsto che: *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”*;
- 3.3. comma 89, il quale stabilisce che: *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”*;
- 3.4. comma 90, dove si prevede che: *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”*;
- 3.5. comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - 3.5.1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - 3.5.2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - 3.5.3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - 3.5.4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - 3.5.5. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - 3.5.6. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- 3.6. comma 93, il quale stabilisce che: *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*

- 3.6.1. *mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
- 3.6.2. *mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
- 3.6.3. *presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;*
- 3.7. comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- 3.8. comma 95, ove si prevede che: *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:*
 - 3.8.1. *dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
 - 3.8.2. *di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;*
 - 3.8.3. *dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;*
- 3.9. comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- 3.10. comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- 3.11. commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- 3.12. comma 101, ove si stabilisce che: *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della*

riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”;

4. evidenziato quindi che:

- 4.1. la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- 4.2. l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- 4.3. a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 settembre 2026 ed il 31 ottobre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- 4.4. la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- 4.5. la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- 4.6. l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;

- 4.7. -il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
- 4.8. -la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;
5. **esaminate** le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio tributi rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, suddivisi per entrata, alla data del 08/06/2026, come da prospetto 1 della tabella allegata "A" riferita alle entrate tributarie, patrimoniali e alle infrazioni del codice della strada;
6. **tenuto** conto che, a fronte dei predetti carichi, non risultano residui attivi conservati nel rendiconto dell'anno 2025;
7. **tenuto** altresì **conto** che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento;
8. **considerato**, inoltre, che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:
- 8.1. recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- 8.2. ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- 8.3. concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 8.4. concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

9. valutato:

- 9.1. sulla base dell'ipotetico tasso di adesione dei debitori alla definizione agevolata, che l'ente beneficerebbe di maggiori riscossioni in conto residui, rispetto a quelle ordinariamente conseguibili, a seguito della mancata corresponsione delle somme a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- 9.2. sulla base dei residui attivi conservati in bilancio e di quelli già stralciati, l'eliminazione dei carichi che vengono abbuonati con il ricorso alla definizione agevolata, determinerebbe minori accertamenti a titolo di sanzioni ed interessi, registrati per cassa, i quali trovano comunque in buona parte compensazione con il fondo crediti di dubbia esigibilità, determinando effetti finanziari sostenibili e compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche tenuto conto della prevedibile articolazione temporale della registrazione dei minori accertamenti, in base al perfezionamento della definizione agevolata;
10. **considerato** che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;
11. **visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;
12. **ritenuto opportuno**, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;
13. **visto** l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”*;
14. **richiamato** l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

15. **acquisito** il **parere** favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
16. **acquisito** il **parere** favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Comandante della Polizia Locale e dal Responsabile del Settore Patrimonio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
17. **acquisito** il **parere** favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;
18. **visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER ALZATA DI MANO E PROCLAMATA DAL SINDACO-PRESIDENTE:

PRESENTI 9, ASSENTI 4 (MANCINI, ROCCOTELLI, BELLINI, RIZZI).

VOTI FAVOREVOLI 9; CONTRARI NESSUNO; ASTENUTI NESSUNO.

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **di dare atto** che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. **di dare atto** che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
5. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Minervino Murge;
6. **di trasmettere**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

- acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
8. di **trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti conseguenti

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER ALZATA DI MANO E PROCLAMATA DAL SINDACO-PRESIDENTE:

PRESENTI 9, ASSENTI 4 (MANCINI, ROCCOTELLI, BELLINI, RIZZI). VOTI FAVOREVOLI 9; CONTRARI NESSUNO; ASTENUTI NESSUNO.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Minervino Murge, lì 11-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Capuzzolo Francesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Minervino Murge, lì 11-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ciccolella Ignazio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Minervino Murge, lì 11-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Capuzzolo Francesco

La presente è copia - realizzata senza intervento umano - del verbale [n.7/24-06-2026](#) di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto «Adesione definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ex articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88», sottoscritto come segue:

f.to il Sindaco
Massimiliano BEVILACQUA

f.to il SEGRETARIO GENERALE
Michela Menduni

La presente copia per pubblicazione e uso amministrativo è generata automaticamente dalla procedura informatica dall'originale digitale. Non vi è azione manuale/umana di copiatura né di collazione. Le attestazioni e certificazioni che seguono vanno intese quale retaggio del tradizionale supporto cartaceo, per cui il loro tenore letterale potrebbe presentarsi incoerente con la sequenza di produzione documentale digitale. Se rilasciata copia, l'eventuale attestazione di conformità va intesa effettuata dal titolare della firma digitale e riguarda esclusivamente il relativo file digitalmente firmato.

PUBBLICAZIONE

A cura dell'Incaricato per la pubblicazione,

☐ il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Minervino Murge il [29-06-2026](#) al n.[964](#) per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.124;

☐ _____
Minervino Murge, lì 29-06-2026

Reg. Pubbl. n°964
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to *Dott.ssa Michela Menduni*

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **24-06-26**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.
Minervino Murge, 29-06-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Menduni Michela